

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: DE SIANO)

Roma, 28 ottobre 2020

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (n. 197)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

premesso che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD), in base alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017);

richiamati i commi 5 e 6 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, in base ai quali, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione di direttive, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di tali decreti

ricordato che la direttiva (UE) 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, mira a migliorare le modalità di vendita dei prodotti assicurativi per garantire reali benefici ai consumatori e agli investitori al dettaglio nell'UE;

richiamati i criteri specifici di delega, dettati dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97;

considerati i contenuti dell'articolo 1 dello schema di decreto, composto di 36 commi, che reca le modifiche al Codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, attinenti, tra l'altro, alla disciplina dei soggetti che esercitano l'attività di distribuzione assicurativa (requisiti e Registro unico intermediari), all'attività che precede la conclusione dei contratti, alla fase contrattuale (offerta di prodotti e set informativo) e postcontrattuale, nonché alla risoluzione delle controversie e alle sanzioni, e dell'articolo 2 dello schema, che reca una modifica formale allo stesso decreto legislativo n. 68 del 2018, nonché una modifica di coordinamento del decreto-legge n. 132 del 2014 con il nuovo articolo 187.1 del CAP, introdotto con il comma 19 dell'articolo 1 dello schema di decreto, volto a favorire il ricorso a strumenti di risoluzione stragiudiziale, per lo smaltimento dell'arretrato in materia di processo civile;

considerato, in particolare, che il comma 16 dell'articolo 1 prevede di modificare il comma 4-*bis* dell'articolo 134 del CAP, in materia di assicurazione RC auto familiare, al fine di chiarire che il requisito dell'assenza di sinistri deve essere continuativo, di eliminare,

Al Presidente
dell'10^a Commissione permanente
S E D E

ai fini dell'accertamento di tale circostanza, il riferimento alle risultanze dell'attestato di rischio;

rilevato, al riguardo, che:

- le modifiche previste al comma 16 dell'articolo 1, in materia di assicurazione RC auto familiare, non rientrano nella disciplina sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva (UE) 2016/97 ed esulano, pertanto, dalla norma di delega e dai relativi principi e criteri direttivi stabiliti al citato articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017;

- l'eliminazione del riferimento all'attestato di rischio quale elemento di verifica dell'assenza di sinistri negli ultimi 5 anni, ai fini dell'applicazione della disciplina assicurazione RC auto familiare, di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 134 del CAP, sembrerebbe rendere più difficoltoso accertare l'assenza di responsabilità del contraente, ai sensi del successivo comma 4-*ter* dello stesso articolo 134 del CAP, che costituisce non solo la condizione necessaria per usufruire del beneficio, ma altresì un obbligo sanzionabile a carico delle imprese assicurative;

valutato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con la seguente condizione:

si ritiene necessario sopprimere, dallo schema di decreto, il comma 16 dell'articolo 1, che novella il comma 4-*bis* dell'articolo 134 del CAP per chiarire che il requisito dell'assenza di sinistri deve essere continuativo ed eliminare, ai fini dell'accertamento di tale circostanza, l'utile ricorso all'attestato di rischio, poiché la materia dell'assicurazione RC auto familiare non rientra nell'ambito della delega relativa all'attuazione della disciplina europea sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva (UE) 2016/97 e dei relativi principi e criteri direttivi stabiliti al citato articolo 5 della legge di delegazione 2016-2017.

Domenico De Siano